



VOLONTARIATO

PREMESSA

Tale progetto comprende, come previsto dai decreti Legge in materia (che potrete trovare per facilità di consultazione tra le Informazioni utili di questo sito), le **coperture assicurative Infortuni, Diaria ricovero da infortunio e Rimborso Spese Mediche da infortunio dei singoli Associati, nonché la copertura di Responsabilità Civile per le attività in toto delle singole Associazioni.**

Lo sviluppo del progetto è stato articolato prevedendo una **contrattualistica personalizzata per singola Associazione** di volontariato, vista la situazione assai variegata di coperture assicurative senza dubbio già in corso e della diversa durata contrattuale prevedibile nelle polizze già esistenti.

Facciamo presente comunque che tale progetto prevede **la possibilità di integrazione di contratti già esistenti, sia in termini di garanzie prestate che di massimali assicurati.**

MASSIMALI DI GARANZIA E COPERTURE

La legge dell'11 agosto 1991, n.266 e successivo aggiornamento con D.M. 14 febbraio 1992, , non prevede dei minimi per i massimali di garanzia Infortuni e Ricovero Ospedaliero, né tantomeno per quelli di Responsabilità Civile.

La nostra esperienza nel settore, in particolare modo quello religioso di ispirazione Cattolica, ma anche quello di estrazione più prettamente laica, ci induce a formularVi le ipotesi più rispondenti alle Vostre esigenze, con massimali adeguati allo effettivo rischio corso dai volontari (per lo più addetti a lavori di tipo manuale), e tali da offrire, al di là degli obblighi di legge, una vera e propria copertura assicurativa agli stessi nello svolgimento della loro attività, ed una reale tutela per l'Associazione.

INFORTUNI – CLASSI DI RISCHIO

In base alla pericolosità delle attività svolte dalle singole Associazioni, è prevista una classificazione tabellata dei rischi per cui le attività a scarsa pericolosità vengono inserite nella classe prima di rischio, le attività di media pericolosità nella classe seconda di rischio e le attività ad alta pericolosità nella classe terza di rischio.

Classe Prima

In essa rientrano la maggior parte delle attività svolte dalle Associazioni ed in particolare, per esemplificare, le attività pertinenti al settore EDUCAZIONE, HANDICAP, PROBLEMATICHE SOCIALI, BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, COORDINAMENTI.

Classe Seconda

Di essa fanno parte alcune categorie di Associazioni che si occupano in generale di DISAGIO, quando non rientrino in classe prima.

Classe Terza

E' di pertinenza specifica di chi si occupa di IMPEGNO CIVILE in generale, e più in particolare di soccorso alpino, antincendi boschivi, trasporto malati, protezione civile, addestramento animali.



RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all' Assicurato, a sensi di legge, nella sua qualità di esercente una Organizzazione di Volontariato nei termini e nei modi previsti dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivo Decreto del 14 febbraio 1992 Minindustria, per tutte le attività descritte in premessa, **nonchè** per quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, compreso l' eventuale danno biologico, e purché lo Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Abbiamo quindi previsto anche che l' Associazione possa avere dei dipendenti come indicato nell' art. 3, quarto comma, della Legge del 14 febbraio 1992:

"Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l' attività da esse svolta".

L'assicurazione è prestata altresì per la responsabilità civile derivante all' Ente assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da dipendenti e/o suoi incaricati per la guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché gli stessi non siano di proprietà o in usufrutto all' Ente assicurato o allo stesso intestato al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Viene in ogni caso fatto salvo il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti dei responsabili.

Tale garanzia è prestata senza applicazione di alcuna franchigia a carico dello Assicurato e nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L' assicurazione è estesa ai danni che avvengono in **tutto il territorio europeo e, relativamente a soggiorni di studio, meetings, gite e pellegrinaggi, al mondo intero.**

L' assicurazione è **inoltre estesa a:**

- alla proprietà di supporti didattici e di formazione presso le varie Associazioni
- agli eventi comunque causati da ingestione di cibi guasti o sostanze tossiche, o comunque da somministrazione di sostanze che possano arrecare danno a terzi
- ai danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell' ambito di esecuzione delle anzidette operazioni
- ai danni, limitatamente alle lesioni corporali, che dovessero subire professionisti e consulenti della cui opera l' Assicurato si avvale, in ordine alle proprie attività
- alla partecipazione a mostre e convegni, compreso l' allestimento di stands eseguito in economia.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la **gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale**, a nome dell' Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all' azione promossa contro l' Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del relativo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



IMPORTANTE

Le garanzie prestate con i contratti proposti sono operanti esclusivamente per gli infortuni subiti, i ricoveri da infortunio ed i danni a terzi provocati dagli aderenti alla Organizzazione di Volontariato Contraente, **mentre prestano l'attività di volontariato** come indicato in premessa, su incarico e a beneficio della Organizzazione di Volontariato stessa.

La durata dei contratti deve intendersi annuale.

Ad essi sono applicate le **normative di trasparenza** imposte dalla Direttiva della C.E.E., per cui:

- **entrambe le parti**, dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo, possono recedere dal contratto con 30 giorni di preavviso.
- Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello del luogo di residenza o **sede del convenuto**, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Relativamente ai **termini di denuncia dei sinistri** questi si intendono prorogati a giorni 15, mentre il **termine di pagamento dei contratti**, qualora tacitamente rinnovati, a giorni 30.

PARTICOLARITA'

I singoli contratti e la loro specifica tipologia, necessitano come abitudine e stile dell'Agenzia Cattolica di Vicenza, abituata a costruire "coperture su misura", di una attenta analisi, e quindi di uno specifico contatto con la singola Associazione, anche tramite l'auspicabile patrocinio del Centro Servizi Volontariato della Provincia.

Particolari estensioni di copertura, come ad esempio la R.C. del Presidente e/o dirigenti con copertura dei danni patrimoniali, vanno valutate di volta in volta.

Riteniamo importante un approccio di tal genere, in quanto ci sembra più appropriata una diretta conoscenza con conseguente valutazione dei rischi veri cui la singola Associazione può andare incontro, che non una mera proposizione di formule a pacchetto standardizzate e poco specifiche, anche per andare a contenere i costi assicurativi in un ambito contenuto, viste le problematiche economiche che già di per sé le Associazioni di volontariato devono affrontare.